



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
Settore 2

BANDO GENERALE PER LA MOBILITA' ALLOGGI E.R.P. 2023 - 2025

Visti:

- la Legge Regionale 2/2019, recante Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (d'ora in poi "Legge regionale"),
- Il Regolamento Lode livornese per la mobilità degli alloggi ERP approvato con Deliberazione Lode Livornese del 15/3/2019, come modificato in data 15/11/2022;
- Il Programma di mobilità dell'utenza di alloggi ERP 2022-2025, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 26/01/2022.

IL DIRIGENTE
del Settore 2
RENDE NOTO

Che a partire da **lunedì 23 ottobre 2023** è possibile presentare domanda di Mobilità per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allo scopo di rispondere a motivate esigenze di cambio alloggio da parte di assegnatari ordinari.

Art.1

Oggetto e termini di presentazione delle domande di mobilità ordinaria

Il presente Bando generale di Mobilità avrà validità pari al Programma di mobilità dell'utenza di alloggi ERP 2022 - 2025, fatta salva la possibilità di nuova e diversa deliberazione/determinazione da parte dell'Amministrazione comunale, in ragione del modificarsi del quadro normativo vigente. **Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2025.**

Per ciascun anno di attivazione della misura, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per chiedere un cambio di alloggio a causa di situazioni di disagio abitativo che siano emerse nel corso dell'assegnazione.

Il presente Bando promuove la mobilità nel patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica attraverso l'utilizzazione degli alloggi liberi di nuova realizzazione o di risulta.

Art. 2

Requisiti di accesso alla mobilità

Possono concorrere i cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) titolarità diritto di assegnazione ordinaria/definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Campiglia M.ma. La mobilità intercomunale è possibile inoltre se residenti in un Comune del Lode Livornese, qualora i richiedenti siano in una delle situazioni accertate e documentate:

1. luogo di lavoro nel Comune di Campiglia M.ma

2. necessità di assistenza a familiari residenti nel Comune di Campiglia M.ma

b) assenza di una condizione di morosità nel pagamento dei canoni di locazione delle quote accessorie per servizi, con un periodo superiore a sei (6) mesi (saranno sottoposti a valutazione gli eventuali accordi con Casalp S.P.A. per l'estinzione della morosità pregressa);

c) possesso dei requisiti previsti per il mantenimento del diritto di assegnazione, nello specifico:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero se cittadino non appartenente all'Unione europea di possedere i requisiti previsti dal Testo Unico sull'immigrazione per accedere all'ERP.
2. possesso ISEE in corso di validità e privo di difformità di valore non superiore ad €. 36.151,98, salvo che all'interno del nucleo familiare con ISEE uguale o inferiore ai 50 mila euro sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al cento per cento;
3. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Campiglia M.ma (*La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dalla legge regionale 2 del 2 gennaio 2019*);
4. assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 31.250,00 euro. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Si può presentare domanda se titolari di diritti di proprietà di un solo immobile ad uso abitativo in presenza delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..
5. assenza di patrimonio mobiliare del nucleo familiare a fini ISEE, calcolato ai sensi della legge regionale 2/2019, superiore a 75.000,00 euro.
 6. assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.
 7. assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV) acquistati in data successiva al 24/01/2019 (In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali)

8. assenza da parte del nucleo familiare di un patrimonio complessivo superiore al limite di 100.000,00 euro (Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalla L.R. 2/2019);
9. assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda (la titolarità del diritto di assegnazione non può essere riconosciuta a coloro che attualmente o nei 5 anni antecedenti abbiano occupato un alloggio ERP senza averne titolo).

d) assenza condizioni di decadenza dalla titolarità del diritto di assegnazione previste dall'articolo 38 della L.R. 2/2019 (mancata utilizzazione dell'alloggio, cessione dell'alloggio a terzi o mutazione destinazione d'uso, esecuzione opere abusive, aver adibito l'alloggio ad attività illecite, aver commesso gravi violazioni delle norme regolamentari, ecc.).

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti da parte del richiedente e da parte degli altri componenti il nucleo familiare assegnatario **alla data di presentazione della domanda nonché al momento della assegnazione del cambio di alloggio.**

La richiesta di mobilità può essere presentata in favore dei componenti il nucleo familiare residenti nell'alloggio assegnato, legittimati ad abitarvi od autorizzati da Casalp S.p.A. ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale.

Art. 3 Autocertificazione dei requisiti e controlli

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui al precedente art. 2, ai sensi degli artt. 46-48 del T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR n° 445 del 28.12.2000.

Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune effettuerà i suddetti controlli atti ad individuare e riscontrare eventuali omissioni e difformità dei dati dichiarati avvalendosi in via prioritaria della base-dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL Puntofisco 2.0), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e dell'art. 33 della Legge Regionale.

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande

Gli interessati alla Mobilità potranno presentare istanza di mobilità in qualsiasi momento dell'anno di attivazione della misura.

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Campiglia M.ma.

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

- Ufficio Servizi socio assistenziali, ubicato in Via Roma, 5 – Campiglia M.ma, su appuntamento al n. 0565/839206;
- Sito istituzionale del Comune di Campiglia M.ma www.comune.campigliamarittima.li.it

Le domande compilate in ogni parte, dovranno essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione e dovranno indicare l'esatto indirizzo e il recapito telefonico.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Campiglia M.ma esclusivamente nelle forme di seguito indicate:

1. Consegna a mano presso l'Ufficio Servizi socio assistenziali del Comune di Campiglia M.ma, ubicato in Via Roma, 5 – Campiglia M.ma, su appuntamento al n. 0565/839206;
2. Spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a : Comune di Campiglia M.ma, Ufficio Servizi socio assistenziali, Via Roma, 5 57021 – CAMPIGLIA M.MA (LI). In questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di irregolarità nella presentazione della domanda e costituisce causa di esclusione dalla graduatoria. E' specificato che NON FARA' FEDE il timbro dell'ufficio postale accettante ma la data di ricezione.
3. Inviare tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Campiglia M.ma comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it. Anche in questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente. In questo caso la domanda deve essere inviata da un indirizzo pec.

Art. 5

Condizioni per l'attribuzione del punteggio per la formazione della Graduatoria di mobilità ordinaria

CONDIZIONE		SPECIFICHE	PUNTI
1	presenza nel nucleo familiare di soggetti di età uguale o superiore ai 65anni ed inferiore a 75 (senza invalidità)	2° senza ascensore	4
		3° senza ascensore	6
		4° senza ascensore	10
2	presenza nel nucleo familiare di soggetti di età uguale o superiore ai 75anni (senza invalidità)	2° senza ascensore	8
		3° senza ascensore	12
		4° senza ascensore	16
3	presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età, alla data di presentazione della domanda, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti, superiore ai 2/3	P.T o piano con ascensore nel caso di accesso non completamente accessibile	2
		1° senza ascensore	4
		2° senza ascensore	8
		3° senza ascensore	12
		4° e oltre senza ascensore	16

CONDIZIONE		SPECIFICHE	PUNTI
4	presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età, alla data di presentazione della domanda, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti, pari al 100%	P.T o piano con ascensore nel caso di accesso non completamente accessibile	4
		1° senza ascensore	6
		2° senza ascensore	10
		3° senza ascensore	16
		4° e oltre senza ascensore	20
5	presenza nel nucleo familiare di componenti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di presentazione della domanda e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.118/71, o che abbiano superato il 65° anno di età alla stessa data, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.L.gs. n° 509/88 (a prescindere dal grado di invalidità)	P.T o piano con ascensore nel caso di accesso non completamente accessibile	4
		1° senza ascensore	6
		2° senza ascensore	10
		3° senza ascensore	16
		4° e oltre senza ascensore	20
6	presenza nel nucleo familiare di soggetto con grave handicap motorio o cecità assoluta, abitante in alloggio con barriere architettoniche (produrre documentazione attestante l'uso di deambulatore e/o carrozzina per poter usufruire di alloggi costruiti secondo i criteri di accessibilità)		25
7	Presenza patologie sanitarie per le quali l'alloggio utilizzato non risulti più idoneo		25
		in caso di particolare gravità	30
8	assenza terza camera nel caso di più figli o nuclei composti da più di due generazioni		4
9	assenza seconda camera nel caso di genitore/i/figlio oppure no coppia		10

10	alloggio sovraffollato alla data di presentazione della domanda	2 persone a vano utile	8
		3 persone a vano utile	10
		4 persone e oltre a vano utile	16

CONDIZIONE		SPECIFICHE	PUNTI
11	alloggio sottoutilizzato alla data di presentazione della domanda qualora si richieda un alloggio più piccolo (tale da eliminare il sottoutilizzo come definito dalla L.R. 2/2019)	numero vani uguale o superiore di un vano e mezzo rispetto al numero dei componenti	15
		numero vani superiore di due vani e mezzo rispetto al numero dei componenti	20
12	qualità dell'alloggio:	1° senza ascensore	1
		2° senza ascensore	2
		3° senza ascensore	4
		4° e oltre senza ascensore	6
13	senza riscaldamento autonomo centralizzato (accertato da Casalp S.p.A.)		6
14	certificato di un'Autorità competente con cui si dichiara che l'alloggio presenta umidità diffusa		10
		se assolutamente insalubre in presenza di patologie respiratorie	20
15	coabitazione nello stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, esistente da almeno un anno alla data di presentazione della domanda		12
16	essere assegnatario dell'attuale alloggio	Almeno 5 anni	2
		Almeno 10 anni	4
		Almeno 15 anni	6
		Almeno 20 anni	8

17	Necessità di riunificare il proprio nucleo familiare con altro nucleo familiare, assegnatario di alloggio di E.R.P residente nel territorio del Comune		25
18	Mobilità intercomunale: avvicinamento luogo di lavoro (la distanza si calcola applicando la tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI, Automobile Club d'Italia, tra Comune di residenza e Comune ove si presenta istanza)	Oltre 20 km	5
		Oltre 50 km	10
		Oltre 80 e isole	15

CONDIZIONE		SPECIFICHE	PUNTI
19	Mobilità intercomunale: avvicinamento al luogo di cura o di assistenza a familiari residenti (la distanza si calcola applicando la tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI, Automobile Club d'Italia, tra Comuni di residenza e Comune ove si presenta istanza)	Oltre 20 km	5
		Oltre 50 km	10
		Oltre 80 e isole	15
20	presenza di conflittualità condominiale	in presenza di denuncia/e	15
		in presenza contenzioso giudiziario	20
21	presenza di gravi problemi di sicurezza personale/incolumità documentata (a titolo esemplificativo e non esaustivo esigenze di protezione per maltrattamenti, stalking, ecc.)		40
22	Necessità di un alloggio con minori oneri accessori per problemi economici documentati		15

23	Storicità di presenza in graduatoria <i>(barrare se si è partecipato ad attribandi di mobilità)</i>	Punti 1 ogni 6 mesi (max 12 punti)
----	--	--

Ai fini dell'attribuzione del punteggio i richiedenti devono dichiarare nella domanda l'esistenza delle condizioni per le quali si chiede il riconoscimento, barrando le relative caselle nel modulo di domanda.

Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente Bando, in presenza delle relative condizioni, è necessario produrre i seguenti documenti:

- Punteggio n. 3: Certificato da parte dell'autorità competente (ASL) attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3;
- Punteggio n. 4: Certificato da parte dell'autorità competente (ASL) attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%, relativa a componenti il nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda;
- Punteggio n. 5: Certificato da parte dell'autorità competente (ASL) attestante l'invalidità, ai sensi dell'art. 2 comma 2° della L. 118/71, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di presentazione della domanda, ovvero l'invalidità, ai sensi del D. lgs. 509/88, di componenti del nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato il 65° anno di età, a prescindere della percentuale di invalidità;
- Punteggio n. 6: Certificato da parte dell'autorità competente (ASL) attestante grave handicap motorio e l'uso di deambulatore e/o carrozzina oppure condizione di cecità assoluta;
- Punteggio n. 7: qualsiasi documentazione sanitaria specialistica relativa alle patologie per le quali l'alloggio risulterebbe non più idoneo;
- Punteggio n. 14: Certificato da parte dell'autorità competente (a titolo esemplificativo ASL) con cui si dichiara che l'alloggio presenta umidità diffusa o assolutamente insalubre; se si richiede il punteggio maggiorato per patologie respiratorie è necessario allegare documentazione sanitaria specialistica relativa alle stesse;
- Punteggio 18: documentazione attestante l'attività lavorativa svolta nel Comune di Campiglia M.ma;
- Punteggio 19: documentazione relativa alle necessità di cura e assistenza di familiari residenti nel Comune di Campiglia M.ma;
- Punteggio 20: copia della denuncia dei fatti che hanno determinato la situazione di conflittualità oppure documentazione relativa all'eventuale contenzioso giudiziario.
- Punteggio n. 21: documentazione attestante la presenza di gravi problemi di sicurezza personale/incolumità;
- Punteggio 22: documentazione relativa alle difficoltà economiche presenti nel nucleo familiare (disoccupazione, relazione servizio sociale professionale, ecc.);

Art. 6

Istruttoria delle domande e formazione e pubblicazione della graduatoria.

Il Comune attribuisce i punteggi a ciascuna domanda formando la graduatoria di assegnazione sulla base dei punteggi attribuiti secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Bando effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto auto-certificato dai nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

In caso di nuclei familiari che hanno lo stesso punteggio, secondo quanto prescritto al comma 6 dell'art.10 della Legge Regionale, la priorità è data ai nuclei familiari con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 2, lettera c) (valore ISEE).

In caso la parità persista, l'ordine finale dei concorrenti in graduatoria verrà stabilito in base alla data di nascita del richiedente, dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica e, nel caso la parità persista ulteriormente, l'ordine della Graduatoria sarà stabilito dalla Commissione prevista dall'art.3 del Regolamento mediante apposito sorteggio.

Le istanze pervenute dalla data di pubblicazione del presente bando fino al 31 dicembre 2023 saranno inserite in graduatoria entro il 30 marzo 2024.

Le domande pervenute dal primo gennaio di ogni anno successivo al primo fino al 30 giugno di ogni anno verranno inserite in graduatoria entro il 30 ottobre di ciascun anno di presentazione (Graduatoria di aggiornamento).

Le domande pervenute dal primo luglio di ogni anno successivo al primo fino al 31 dicembre di ogni anno verranno inserite in graduatoria entro il 30 marzo dell'anno successivo (Graduatoria di aggiornamento).

I termini di cui al presente comma potranno subire proroghe per motivate esigenze istruttorie. La Graduatoria di aggiornamento avrà validità fino all'approvazione della graduatoria derivante da un nuovo "*Bando Generale per la mobilità*".

La graduatoria di mobilità, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata in apposita sezione della rete civica del Comune fino all'approvazione del suo aggiornamento. La graduatoria è pubblicata in una forma che garantisca l'anonimato dei richiedenti. Agli aventi titolo e ai rappresentanti dei Sindacati dei proprietari e degli inquilini, aventi interesse, è garantito l'accesso ai dati e alle informazioni nel rispetto della normativa sulla privacy.

Entro trenta giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria all'Albo on line coloro che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune.

Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione E.R.P e mobilità dovrà decidere sulle opposizioni. Le decisioni della Commissione E.R.P e mobilità sono trasmesse all'Ufficio competente per gli atti conseguenti.

Art. 7

Procedimento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. in mobilità

Gli alloggi di E.R.P. disponibili destinati alla mobilità sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria risultante dall'ultimo aggiornamento e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla Legge regionale e agli articoli 23 e 24 del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 65/2019.

Preliminarmente all'assegnazione in mobilità il Comune deve procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione nonché delle condizioni di attribuzione del punteggio nei confronti dei nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria.

L'assegnazione del nuovo alloggio non modifica la condizione soggettiva dei componenti il nucleo familiare e non determina l'acquisizione della titolarità di diritti di assegnazione da parte dei componenti il nucleo non assegnatari.

Al fine di provvedere all'assegnazione dell'alloggio, gli aventi diritto sono convocati tramite raccomandata A/R, o altra modalità stabilita dal Comune, all'indirizzo indicato dal richiedente nel modulo di domanda.

Nella convocazione di cui al precedente comma, sarà indicato il giorno e l'ufficio dove l'interessato, o persona da questi delegata, dovrà presentarsi.

La procedura di verifica dei requisiti e delle condizioni di attribuzione del punteggio dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data della suddetta convocazione, salvo particolari esigenze istruttorie.

Qualora l'interessato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione, viene diffidato a presentarsi con ulteriore comunicazione entro un termine stabilito nella comunicazione stessa. Nel caso la persona non si presenti alla seconda convocazione la domanda verrà esclusa dalla graduatoria, fermo restando la dimostrazione da parte del richiedente che la mancata presentazione è dovuta a cause di forza maggiore.

Nelle more della definizione del procedimento di cui sopra il Comune proseguirà con le assegnazioni a favore dei nuclei familiari collocati in graduatoria nelle posizioni immediatamente successive.

Qualora in esito all'istruttoria sia accertata la non sussistenza o la perdita dei requisiti di mantenimento all'E.R.P., il Comune ne darà comunicazione all'interessato e avvierà contestualmente il procedimento di decadenza dall'assegnazione ai sensi art. 38 della Legge regionale.

Verificata la permanenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione e delle condizioni di attribuzione del punteggio, il richiedente, o un suo delegato, procederà alla scelta dell'alloggio presso l'Ufficio comunale competente. In quella sede verranno proposti al nucleo familiare gli alloggi idonei all'assegnazione in disponibilità e destinati alla mobilità.

La scelta avverrà successivamente a un sopralluogo degli alloggi proposti, che verrà effettuato, su invio del Comune, con il personale incaricato da Casalp S.p.A..

Il rifiuto di un alloggio idoneo proposto dal Comune comporta l'improcedibilità della domanda stessa e la conseguente cancellazione dalla graduatoria vigente.

A conclusione di tutti gli adempimenti, il Comune – con proprio atto – disporrà l'assegnazione in cambio alloggio, comunicandolo all'interessato e al Soggetto Gestore.

Sulla base del provvedimento di assegnazione, Casalp S.p.A. provvede alla convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio.

L'assegnatario che, previa diffida del Soggetto Gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio entro i successivi 60 giorni, è dichiarato decaduto dall'assegnazione.

A seguito dell'assegnazione in cambio alloggio il nucleo familiare mantiene una disponibilità provvisoria dell'alloggio di provenienza. Il nucleo è tenuto a riconsegnare l'alloggio di provenienza nella disponibilità di Casalp S.p.A. entro 60 giorni dalla stipula del contratto di locazione del nuovo alloggio.

Art. 8

Cambi consensuali di alloggi tra assegnatari

Il cambio consensuale tra assegnatari può essere richiesto nell'ambito del territorio comunale ma anche tra Comuni del Lode livornese. Sono ammessi al cambio consensuale anche i titolari di assegnazione provvisoria o utilizzo autorizzato. Il cambio di alloggio non modifica la natura della titolarità del diritto di assegnazione.

Al momento del cambio non devono sussistere situazioni di morosità nel pagamento del canone o di quote di servizi.

Il cambio consensuale si attua nello stato di fatto in cui gli alloggi si trovano. La documentazione tecnico/amministrativa necessaria per la stipula dei contratti di locazione e le attività connesse all'ottenimento di tali documenti, sono a carico degli assegnatari.

Preliminarmente i soggetti interessati dovranno chiedere a Casalp S.p.A. apposita autorizzazione al cambio consensuale, affinché possa essere valutata l'ammissibilità dell'istanza. Casalp S.p.A. provvederà a verificare il rispetto del Regolamento d'Utenza, l'assenza di situazioni di morosità nel pagamento di canoni o di quote di servizi e più in generale la presenza delle condizioni legittimanti l'istanza.

I soggetti interessati, congiuntamente, dovranno presentare istanza di cambio consensuale al Comune.

L'istanza dovrà essere presentata utilizzando unicamente la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del presente bando.

Verificata la compatibilità degli alloggi da assegnare in funzione del rapporto vani/persone, l'autorizzazione del soggetto gestore e la sussistenza dei presupposti di legge, la domanda sarà esaminata per l'approvazione dalla Commissione ERP e mobilità di cui all'art. 3 del Regolamento comunale approvato con Del. C.C. 103/2021 e smi. Ove accolta saranno predisposti gli atti conseguenti.

Art. 9 Mobilità d'urgenza

Per particolari motivazioni di urgenza e di gravità può essere presentata una specifica istanza di mobilità. La domanda di mobilità d'urgenza può essere presentata esclusivamente da assegnatari definitivi/ordinari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La domanda dovrà essere corredata dalle certificazioni idonee alla valutazioni dell'urgenza, in particolare con riguardo a situazioni di gravi motivi di salute, grave disagio sociale o per ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari accertate dalle autorità competenti in materia.

La mobilità d'urgenza può essere accolta solo previa verifica della permanenza di tutti i requisiti per il mantenimento per il diritto di assegnazione e purché non sussista inadempienza alle norme contrattuali.

L'istanza dovrà essere presentata utilizzando unicamente la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del presente bando.

La valutazione e l'accoglimento dell'istanza compete alla Commissione ERP e mobilità di cui all'art. 3 del Regolamento comunale approvato con Del. C.C. 103/2021. Ove accolta sarà eseguita in via prioritaria.

Il rifiuto dell'alloggio idoneo individuato per la mobilità d'urgenza comporta l'improcedibilità della domanda.

Art. 10 Controlli

Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

La Commissione effettuerà i suddetti controlli atti ad individuare e riscontrare eventuali omissioni e difformità dei dati dichiarati avvalendosi in via prioritaria della base-dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL Puntofisco 2.0), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e dell'art. 33 della Legge Regionale.

Art. 11 Informativa in materia di dati personali ai sensi regolamento U.E. 2016/679

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati richiesti saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto disposto dalla normativa.

La raccolta dei dati personali relativi al presente avviso persegue fini istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento.

La raccolta dei dati, relativamente alla presente domanda, è finalizzata allo svolgimento del procedimento amministrativo finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione in mobilità degli alloggi di proprietà del Comune di Campiglia Marittima (LI), assoggettati alla disciplina dell'E.R.P., ovunque ubicati e, in ogni caso, a tutti gli alloggi di E.R.P. ubicati nel territorio comunale.

Il trattamento riguarda l'inserimento in banche dati automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate e utilizzate cumulativamente. Le graduatorie verranno pubblicate all'Albo Pretorio Telematico con la sola indicazione del numero di riferimento univoco comunicato al richiedente, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, protezione dei dati personali e tutela delle fasce deboli;

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campiglia Marittima (LI), nella persona del Dirigente del Settore 2.

L'interessato ha diritto di conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, di opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti indicati all'art. 7 del d.lgs. n.196/2003.

Art. 12 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico, si fa riferimento alla Legge Regionale 2/2019, al Regolamento Lode livornese mobilità alloggi di E.R.P. approvato in LODE il 15/03/2019 e al Programma di mobilità dell'utenza di alloggi ERP 2022-2025, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 26/01/2022.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Settore 2, Dott. Francesco Calzaretta.

Campiglia Marittima, 23/10/2023

F. to Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali e Corpo di Polizia Municipale
Dr. FRANCESCO CALZARETTA